

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 2271} —

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(D'ALEMA)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'INTERNO

(AMATO)

CON IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

(MASTELLA)

CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

(PADOA SCHIOPPA)

CON IL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI

(GENTILONI SILVERI)

E CON IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

(DAMIANO)

Ratifica ed esecuzione del Protocollo sui privilegi e le immunità
dell'Organizzazione europea per la ricerca nucleare (CERN), fatto
a Ginevra il 18 marzo 2004

Presentato il 16 febbraio 2007

ONOREVOLI DEPUTATI! — L'Organizzazione europea per la ricerca nucleare (CERN), Organizzazione internazionale indipendente, con sede sul confine franco-svizzero, a poca distanza da Ginevra, è il principale laboratorio del mondo dedicato alla fisica delle particelle elementari e

delle loro interazioni. L'acronimo con cui è universalmente noto deriva dal nome di *Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire*, dato al momento della sua fondazione, avvenuta con una Convenzione internazionale firmata a Parigi il 1° luglio 1953 ed entrata in vigore il 29 settembre

1954. A tale Convenzione aderiscono, attualmente, venti Paesi europei: Austria, Belgio, Bulgaria, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Italia, Norvegia, Olanda, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Slovacchia, Spagna, Svezia, Svizzera, Ungheria. L'Italia ha ratificato la Convenzione istitutiva con legge 9 marzo 1955, n. 310, e la successiva Convenzione modificata con legge 19 ottobre 1970, n. 791.

L'Unione europea riconosce e sostiene il CERN come essenziale strumento dell'Area europea della ricerca; la struttura del CERN è stata utilizzata come modello per la creazione di altre Organizzazioni di ricerca di interesse europeo quali l'*European Southern Observatory* (ESO) e l'*European Molecular Biology Laboratory* (EMBL).

Il CERN gode di *status* internazionale presso i due Paesi che lo ospitano, Svizzera (dal 1955) e Francia (dal 1965, quando l'area del laboratorio si è estesa oltre il confine svizzero includendo il territorio francese).

Nella riunione del 20 settembre 2001 il Comitato del Consiglio del CERN ha istituito un Gruppo di lavoro sull'estensione del riconoscimento dello *status* internazionale del CERN. Il Gruppo di lavoro, composto da delegati di Austria, Finlandia, Francia, Germania, Italia, Regno Unito, Svizzera e Ungheria, è stato incaricato di elaborare un Protocollo su privilegi e immunità. La bozza finale del Protocollo è stata presentata nel giugno 2003 al citato Consiglio.

Il riconoscimento dello *status* internazionale è previsto nell'articolo IX della citata Convenzione istitutiva del CERN che recita: «L'Organizzazione gode di personalità giuridica sul territorio metropolitano di ogni Stato Membro. L'Organizzazione, i rappresentanti degli Stati Membri al Consiglio, (...) i Direttori e i membri del personale dell'Organizzazione godono, sul territorio metropolitano degli Stati Membri e nel quadro di accordi da concludere tra l'Organizzazione e ogni Stato Membro di privilegi e immunità che saranno con-

siderati necessari per lo svolgimento delle funzioni dell'Organizzazione».

Il Protocollo in esame, garantendo all'Organizzazione condizioni simili a quelle garantite al CERN dai Paesi che lo ospitano, Svizzera e Francia, in tutti i Paesi Membri, pone il CERN nella stessa posizione di altre Organizzazioni internazionali, comprese le Organizzazioni scientifiche europee (Agenzia spaziale europea-ESA, ESO).

Il Protocollo è stato elaborato sulla base dei testi *standard* utilizzati per lo *status* riconosciuto alle organizzazioni internazionali. È in linea con gli Accordi sottoscritti con i Paesi ospitanti, Svizzera e Francia, ed è analogo ai Protocolli già esistenti per l'ESA e per l'ESO.

In conformità con gli accordi internazionali già ratificati, nel Protocollo si affrontano le questioni del riconoscimento della personalità legale internazionale dell'Organizzazione, dell'immunità dalla giurisdizione (soggetta agli opportuni accordi di risoluzione di dispute), accordi fiscali e doganali e privilegi e immunità dei rappresentanti dei Paesi Membri del Protocollo, del Direttore Generale e del personale, nello svolgimento delle loro funzioni presso l'Organizzazione.

Il Preambolo del Protocollo richiama i documenti di costituzione del CERN, lo *status* internazionale riconosciuto dai Paesi ospitanti, lo sviluppo delle attività del CERN in tutti i Paesi Membri con un aumento della mobilità di personale e dei beni assegnati per i programmi scientifici, l'obiettivo del raggiungimento, con la maggior efficacia possibile, delle finalità dell'Organizzazione, garantendo alla stessa un trattamento identico nel territorio di tutti i Paesi Membri ed, infine, l'articolo IX della Convenzione del 1953 che prevede espressamente che il CERN goda nel territorio dei Paesi Membri dei privilegi e delle immunità necessari per il conseguimento dei suoi scopi.

L'articolo 1 (Definizioni) contiene le definizioni dei termini impiegati nel Protocollo.

L'articolo 2 (Personalità legale internazionale) riproduce l'indicazione, già con-

tenuta nella Convenzione, dello *status* e della personalità giuridica del CERN.

L'articolo 3 (Inviolabilità del territorio, edifici e locali) sancisce l'inviolabilità della sede, degli edifici e dei locali del CERN.

L'articolo 4 (Inviolabilità di archivi e documenti) sancisce l'inviolabilità degli archivi e dei documenti del CERN, ovunque si trovino.

L'articolo 5 (Immunità da procedimento legale e da esecuzione) introduce le immunità da ogni azione giudiziaria del CERN nell'esercizio delle sue attività ufficiali, salvo: (a) rinuncia espressa nel singolo caso; (b) in caso di azione civile promossa da terzi a seguito di incidente provocato da automezzo di proprietà dell'Organizzazione o circolante per conto della stessa ovvero di infrazione a codici stradali; (c) esecuzione di sentenza arbitrale relativa agli articoli 16 o 18 del Protocollo; (d) in relazione a un contro reclamo inserito nel quadro procedurale di un reclamo avanzato dal CERN. Sulle proprietà e sui beni, inoltre, non possono essere eseguiti provvedimenti di perquisizione, sequestro, requisizione, confisca, esproprio ed ogni altra forma di esercizio della sovranità dello Stato, mediante provvedimenti amministrativi, giudiziari o legislativi, salvo: (a) rinuncia espressa nel singolo caso; (b) se temporaneamente necessario, relativamente alla prevenzione o all'investigazione di incidente provocato da automezzo di proprietà dell'Organizzazione o circolante per conto della stessa; (c) in caso di blocco di stipendio per debito di un dipendente dell'Organizzazione a seguito di sentenza definitiva ed esecutiva, secondo le norme in vigore nel territorio di esecuzione.

L'articolo 6 (Disposizioni fiscali e doganali) contiene l'esenzione da imposte dirette, dazi doganali ed altre forme di restrizione all'importazione e all'esportazione delle operazioni e delle transazioni, finanziarie e patrimoniali, riconducibili al CERN. L'articolo prevede il raggiungimento di intese, tra il CERN e lo Stato Parte del Protocollo che ha imposto le tasse, per il rimborso di dazi od imposte applicati od applicabili sulle transazioni di

particolare entità su proprietà, beni o servizi. La normativa, che copre anche le imposte sui redditi, non esclude l'applicabilità delle tasse, in funzione all'erogazione di servizi. Le condizioni non sono applicabili per acquisto, uso o importazione ad uso personale dei Funzionari o del Direttore Generale del CERN. Beni e materiali appartenenti all'Organizzazione, acquistati o importati in conformità con queste disposizioni, non possono essere venduti o ceduti sul territorio del Paese che ha concesso l'esenzione se non alle condizioni dallo stesso stabilite.

L'articolo 7 (Libera disposizione di fondi) consente al CERN di costituire riserve in valuta e in titoli, nonché di trasferirle senza restrizioni, in qualunque valuta, nella misura necessaria a fronteggiare i propri obblighi istituzionali.

L'articolo 8 (Comunicazioni ufficiali) contiene le disposizioni necessarie ad assicurare la libertà di circolazione di pubblicazioni e altro materiale di informazione, in ogni sua forma, nell'esercizio delle attività ufficiali del CERN.

L'articolo 9 (Privilegi ed immunità dei Rappresentanti di Stato) introduce i privilegi e le immunità riservati ai soggetti che devono recarsi presso la sede delle riunioni del CERN per lo svolgimento delle periodiche sessioni di lavoro degli organi di gestione, istituiti dalla Convenzione e con competenze normative, politiche, finanziarie e di controllo sull'operato dell'Organizzazione. Gli Stati non sono tenuti ad accordare privilegi e immunità a loro cittadini o residenti permanenti.

L'articolo 10 (Privilegi ed immunità dei Funzionari) introduce i privilegi e le immunità riservati al personale del CERN che si trasferisce per lo svolgimento delle attività di competenza. In particolare gli stipendi ed emolumenti del personale sono soggetti ad una tassazione a beneficio dell'Organizzazione e sono esenti dalle imposte nazionali. Gli Stati non sono tenuti ad esonerare dalle imposte le pensioni versate dal CERN ai dipendenti. L'articolo in esame prevede inoltre, per i Funzionari dell'Organizzazione, le loro famiglie ed i membri del nucleo familiare, esenzioni da

restrizioni immigratorie e formalità di registro degli stranieri, come normalmente concesse ai funzionari delle Organizzazioni internazionali (paragrafo 2, lettera *c*); l'inviolabilità di tutti i documenti ufficiali (paragrafo 2, lettera *d*); il godimento della stessa assistenza al rimpatrio accordata ai diplomatici in caso di crisi internazionale (paragrafo 2, lettera *e*); i privilegi generalmente concessi ai funzionari di Organizzazioni internazionali in materia di trasferimento di fondi, cambio di valuta e facilitazioni doganali (paragrafo 2, lettera *f*).

Gli Stati sono tenuti ad accordare a loro cittadini o residenti permanenti solo il privilegio della tassazione e della riservatezza di documenti, ma non gli altri enunciati nell'articolo.

L'articolo 11 (Previdenza Sociale) esonera, alla luce dell'esistenza del sistema previdenziale del CERN, i Funzionari in rapporto organico con l'Organizzazione dai versamenti dei contributi previdenziali obbligatori nazionali.

L'articolo 12 (Privilegi ed immunità del Direttore Generale) estende al Direttore Generale durante lo svolgimento delle sue funzioni i privilegi e le immunità diplomatiche nella loro forma più ampia come stabilito nella Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche del 18 aprile 1961. Gli Stati non sono tenuti ad accordare privilegi e immunità a loro cittadini o residenti permanenti.

L'articolo 13 (Oggetti e limiti delle immunità) specifica i limiti di privilegi e immunità del personale in funzione delle esigenze di indipendenza nello svolgimento delle loro funzioni e non a fini di interesse personale. Disciplina inoltre la rinuncia ai privilegi ed alle immunità per le varie categorie interessate, stabilendo i diversi organi competenti a rinunciare ai privilegi e alle immunità.

L'articolo 14 (Cooperazione con gli Stati Parte al presente Protocollo) contiene le clausole consuetudinarie di cooperazione con le autorità degli Stati per agevolare l'applicazione di leggi e regolamenti dello Stato, l'obbligo di impedire abusi nell'applicazione di privilegi, immunità e

facilitazioni, l'obbligo di osservanza delle leggi e dei regolamenti dello Stato per le persone che godano dei privilegi, immunità e facilitazioni previsti dall'Accordo.

L'articolo 15 (Sicurezza ed ordine pubblico) contiene la clausola consuetudinaria sulla priorità della sicurezza pubblica all'applicazione delle disposizioni del Protocollo.

L'articolo 16 (Dispute di natura privata) prevede che l'Organizzazione elabori procedure di composizione delle controversie di diritto privato che la riguardino ovvero delle controversie relative alle persone coperte dall'ambito di applicazione del Protocollo, per il caso in cui non intervenga rinuncia all'immunità.

L'articolo 17 (Contenziosi tra Stati Parte del presente Protocollo) contiene la clausola consuetudinaria sulle modalità di composizione negoziata ovvero arbitrale delle divergenze tra le Parti.

L'articolo 18 (Contenziosi tra Stati Parte del presente Protocollo e l'Organizzazione) contiene la clausola consuetudinaria sulle modalità di composizione negoziata ovvero arbitrale delle divergenze tra le Parti.

L'articolo 19 (Corte Internazionale di Arbitrato) contiene la clausola consuetudinaria sulle modalità di composizione arbitrale delle divergenze tra le Parti.

L'articolo 20 (Esecuzione del Protocollo) permette all'Organizzazione di concludere Accordi aggiuntivi al Protocollo con uno o più Stati per permetterne l'applicazione, se necessario.

L'articolo 21 (Procedure di Emendamenti) prevede la procedura di emendamento al Protocollo, secondo modalità comuni a tutti i Protocolli analoghi.

L'articolo 22 (Accordi particolari) prevede la possibilità di ulteriori accordi tra Organizzazione e Stati, non in conflitto con il presente Protocollo.

L'articolo 23 (Firma, ratifica ed accessione) prevede i termini di apertura alla firma del Protocollo (dal 19 dicembre 2003 al 19 dicembre 2004) presso il CERN, nonché le procedure di partecipazione al Protocollo, mediante deposito dello stru-

mento di ratifica, accettazione, approvazione od adesione presso il Direttore Generale dell'UNESCO.

L'articolo 24 (Entrata in vigore) stabilisce i termini di entrata in vigore del Protocollo, sia sul piano internazionale — trenta giorni dopo il deposito del dodicesimo strumento di ratifica — che per il singolo Stato.

L'articolo 25 (Notifica) prevede che il Direttore Generale dell'UNESCO notifichi a tutti gli Stati firmatari il deposito di ogni strumento di ratifica, accettazione, approvazione od accessione, l'entrata in vigore del Protocollo e ogni notifica di denuncia.

L'articolo 26 (Registrazione) prevede che il Direttore Generale dell'UNESCO, come Depositario del Protocollo, lo faccia registrare presso il Segretariato generale delle Nazioni Unite.

L'articolo 27 (Denuncia) prevede la procedura di denuncia del Protocollo, nei termini consuetudinari e, cioè, con effetto dopo un anno dalla ricezione della notifica.

Dall'attuazione del presente provvedimento non derivano, quindi, nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato e non si rende, pertanto, necessaria la relazione tecnica di cui al comma 2 dell'articolo 11-*ter* della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

Il presente disegno di legge di ratifica si compone di 3 articoli:

l'articolo 1 prevede l'autorizzazione alla ratifica del Protocollo;

l'articolo 2 richiama l'ordine di esecuzione;

l'articolo 3 stabilisce l'entrata in vigore della legge.

ANALISI TECNICO-NORMATIVA

1. Aspetti tecnico-normativi in senso stretto.

A) Necessità dell'intervento normativo.

La legge di ratifica del Protocollo sui privilegi e le immunità dell'Organizzazione europea per la ricerca nucleare (CERN) è adempimento obbligatorio per l'Italia, in quanto Stato Parte della Convenzione istitutiva del CERN e, pertanto, obbligata dalla Convenzione (articolo IX) a garantire che il CERN e il suo personale possano esercitare le loro funzioni.

Soltanto con l'adozione del provvedimento proposto sarà, peraltro, possibile assicurare ai beni, ai documenti e al personale del CERN i privilegi e le immunità derivanti dalla Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche del 18 aprile 1961 e sostanzialmente identici a quelli di cui godono tutte le Organizzazioni internazionali modellate sul sistema delle Nazioni Unite.

Il Protocollo è stato sottoscritto dall'Italia il 24 giugno 2004.

B) Analisi del quadro normativo.

Il Protocollo sui privilegi e le immunità del CERN contiene disposizioni che non abbisognano di adattamento del diritto interno e ciò consente di adottare il modello dell'atto legislativo contenente soltanto l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione.

C) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.

Il provvedimento non incide sulla normativa vigente, come tutti i precedenti accordi della medesima natura già ratificati dall'Italia.

Non vi sono, inoltre, oneri finanziari prevedibili, essendo la sede del CERN fuori dal territorio nazionale.

D) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.

Le disposizioni del disegno di legge di ratifica del Protocollo non presentano alcun profilo di incompatibilità con il diritto comunitario.

E) Analisi della compatibilità con le competenze delle regioni ordinarie ed a statuto speciale.

L'intera materia rientra nella competenza esclusiva dello Stato, ai sensi del titolo V della parte seconda della Costituzione, e, in particolare, dell'articolo 117, secondo comma, lettere a) e l).

F) Verifica della coerenza con le fonti legislative primarie che dispongono il trasferimento di funzioni alle regioni ed agli enti locali.

La disciplina del Protocollo è coerente con le norme primarie di trasferimento alle regioni ed enti locali.

G) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione.

Il provvedimento proposto, incidendo sulla giurisdizione e stabilendo privilegi fiscali, non può assumere forma e valore normativo diverso.

Nessuna precedente legge è stata adottata sul medesimo oggetto.

2. Elementi di *drafting* e linguaggio normativo.

A) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità e della coerenza con quelle già in uso.

Nessuna nuova definizione normativa viene introdotta.

B) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi.

Nessun riferimento normativo è contenuto nel progetto, trattandosi di primo intervento del legislatore.

C) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.

Non è necessario novellare alcuna disposizione di legge, trattandosi di primo intervento in materia.

D) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

Nessun effetto abrogativo è necessario, trattandosi di primo intervento in materia.

ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (AIR)

A) Ambito dell'intervento con particolare riguardo all'individuazione dei soggetti destinatari e dei soggetti coinvolti.

Il provvedimento mira alla ratifica del Protocollo sui privilegi e le immunità del CERN, Organizzazione internazionale indipendente, con finalità scientifiche e sede sul confine franco-svizzero, a poca distanza da Ginevra – la cui Convenzione istitutiva è stata ratificata dall'Italia con legge 9 marzo 1955, n. 310, e la cui successiva Convenzione modificata è stata ratificata con legge 19 ottobre 1970, n. 791.

Il Protocollo è stato sottoscritto dall'Italia il 24 giugno 2004.

Sono destinatari diretti del provvedimento il CERN, gli Stati Parte alla sua Convenzione, in relazione alla tutela funzionale dei beni, dei documenti e del personale del CERN medesimo e per l'applicazione agli stessi dei privilegi necessari all'esercizio delle loro funzioni.

L'Italia, Stato Parte della Convenzione del CERN, sarà tenuta sul proprio territorio all'osservanza dei privilegi e delle immunità previsti dal Protocollo.

I privilegi e le immunità del CERN interessano: (a) la sede, eventualmente stabilita nel territorio dello Stato Parte; (b) proprietà, fondi e beni; (c) comunicazioni, archivi, materiali e documenti; (d) Rappresentanti degli Stati; (e) Direttore Generale e personale del CERN.

Il sistema dei privilegi e delle immunità segue, sostanzialmente, quello accordato a tutte le Organizzazioni internazionali rientranti nel sistema delle Nazioni Unite e richiama, pertanto, la Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche del 18 aprile 1961. Il CERN, i suoi beni e il personale sono sottratti alla giurisdizione nazionale nei limiti funzionalmente necessari e salva facoltà di rinuncia alle immunità; i privilegi fiscali e valutari sono quelli noti nelle relazioni diplomatiche.

Il provvedimento risponde all'esigenza di consentire l'adempimento degli obblighi già derivanti dalla ratifica della Convenzione istitutiva e, in particolare, di garantire ai beni e al personale del CERN i privilegi e le immunità funzionali necessari sul nostro territorio.

B) Valutazione dell'impatto sulla pubblica amministrazione.

A seguito di comunicazione all'Italia della lista dei soggetti cui si applicano i privilegi e le immunità, gli operatori del settore dovranno riconoscere ed accettare i lasciapassare ed i titoli di viaggio rilasciati dal CERN a tali soggetti e concedere gratuitamente gli eventuali visti.

C) Valutazione dell'impatto sui destinatari passivi.

Non si ravvisa specificamente tale categoria di destinatari.

DISEGNO DI LEGGE

—

ART. 1.

(Autorizzazione alla ratifica).

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Protocollo sui privilegi e le immunità dell'Organizzazione europea per la ricerca nucleare (CERN), fatto a Ginevra il 18 marzo 2004.

ART. 2.

(Ordine di esecuzione).

1. Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto previsto dall'articolo 24 del Protocollo stesso.

ART. 3.

(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Protocol
on
the privileges and immunities
of the European Organization
for Nuclear Research

2004



Preamble

The States Parties to this Protocol,

Considering the Convention for the Establishment of a European Organization for Nuclear Research (CERN) and the Financial Protocol annexed thereto, signed on 1st July 1953, entered into force on 29 September 1954 and amended on 17 January 1971;

Considering that the Organization has its seat in Geneva, Switzerland, and that its status in Switzerland is defined by the Agreement between the Swiss Federal Council and the Organization dated 11 June 1955;

Considering that the Organization is also established in France, where its status is defined by the Agreement between the Government of the French Republic and the Organization dated 13 September 1965, as revised on 16 June 1972;

Considering also the Convention between the Federal Council of the Swiss Confederation and the Government of the French Republic dated 13 September 1965 concerning the extension of the Organization's site to include French territory;

Considering that the Organization's activities are increasingly extending into the territory of all the States Parties to the Convention, with a consequent substantial increase in the mobility of persons and goods assigned to and used for its research programmes;

Desiring to ensure the efficient performance of the Organization's functions assigned to it by the Convention, in particular Article II defining the Organization's purposes, and to guarantee it equal treatment on the territory of all the States Parties to the Convention;



Having resolved to this end, in accordance with Article IX of the Convention, to grant to the Organization the privileges and immunities necessary for the exercise of its official activities;

Have agreed as follows:

Article 1 Definitions

For the purpose of this Protocol:

- a) the "Convention" refers to the Convention for the Establishment of a European Organization for Nuclear Research and the Financial Protocol annexed thereto, signed on 1st July 1953, entered into force on 29 September 1954 and amended on 17 January 1971;
- b) the "Organization" refers to the European Organization for Nuclear Research;
- c) "official activities" refers to the activities of the Organization set out in the Convention, in particular its Article II, including its activities of an administrative nature;
- d) "officials" refers to the "members of personnel" as defined in the Staff Rules and Regulations of the Organization;
- e) "Co-operation Agreement" refers to a bilateral agreement, concluded between the Organization and a non-Member State or a scientific institute established in that State, defining the conditions governing its participation in the activities of the Organization;
- f) "Association Agreement" refers to a bilateral agreement, concluded between the Organization and a State ineligible to become a Member State, establishing a close institutional partnership between that State and the Organization in order to allow it to be engaged more deeply in the activities of the Organization.



Article 2 International legal personality

1. The Organization shall have international legal personality and legal capacity on the respective territories of the States Parties to this Protocol.
2. The Organization shall in particular have the capacity to contract, to acquire and to dispose of movable and immovable property and to participate in legal proceedings.

Article 3 Inviolability of grounds, buildings and premises

1. The grounds, buildings and premises of the Organization shall be inviolable.
2. No agent of the public authorities may enter them without the express consent of the Director-General or his duly authorised representative.
3. In case of fire or other disaster requiring prompt protective action, where the seeking of such express consent is not practicable, the authorization of the Director-General may be considered as granted.
4. The Organization shall not allow its buildings or premises to serve as a refuge to a person wanted for committing, attempting to commit or just having committed a crime or offence or for whom a warrant of arrest or deportation order has been issued or who has been convicted of a crime or offence by the competent authorities.



Article 4

Inviolability of archives and documents

The archives of the Organization and all documents in whatever form held by the Organization or belonging to it, wherever located and by whomsoever held, shall be inviolable.

Article 5

Immunity from legal process and from execution

1. In the exercise of its official activities, the Organization shall enjoy immunity from legal process, except:
 - a) in so far as such immunity is waived in a particular case by the Council of the Organization;
 - b) in respect of a claim by a third party for damage arising from an accident caused by a motor vehicle belonging to, or operated on behalf of, the Organization, or in respect of a motor traffic offence involving such a vehicle;
 - c) in respect of the enforcement of an arbitration award made under Article 16 or 18 of this Protocol;
 - d) in respect of a counter-claim relating directly to and introduced in the procedural framework of a claim brought by the Organization.
2. The Organization's property and assets, wherever located, shall enjoy immunity from every form of requisition, confiscation, expropriation, sequestration and any other form of seizure or interference whether by executive, administrative, judicial or legislative action, except:
 - a) in so far as such immunity is waived in a particular case by the Council of the Organization;



- b) in so far as may be temporarily necessary in connection with the prevention or investigation of accidents involving motor vehicles belonging to, or operated on behalf of, the Organization;
- c) in the event of an attachment of salary, enforced for a debt of an official of the Organization, provided that such attachment results from a final and enforceable decision in accordance with the rules and regulations in force on the territory of enforcement.

Article 6

Fiscal and customs arrangements

1. Within the scope of its official activities, the Organization, its property and income shall be exempt from direct taxes.
2. When, in the exercise of its official activities, the Organization makes purchases of, or uses, goods or services of substantial value, in the price of which taxes, duties or other charges are included, appropriate measures shall be taken by the State Party to this Protocol which has levied the taxes, duties or other charges to remit or reimburse the amount of such taxes, duties or other charges where they are identifiable.
3. The importation and exportation by or on behalf of the Organization of goods and materials in the exercise of its official activities shall be exempt from all import and export taxes, duties and other charges.
4. No exemption or reimbursement shall be granted for duties, taxes or other charges of any kind which only constitute remuneration for services rendered.
5. The provisions of paragraphs 2 and 3 of this Article are not applicable to the purchase or use of goods or services or the import of goods intended for the personal use of the officials and of the Director-General of the Organization.



6. Goods and materials belonging to the Organization which have been acquired or imported in accordance with the provisions of paragraph 2 or 3 of this Article shall not be sold or donated on the territory of the State which has granted the exemption except under the conditions laid down by that State.

Article 7 Free disposal of funds

The Organization may freely receive, hold and transfer any kind of funds, currency and cash; it may dispose of them freely for its official activities and hold accounts in any currency to the extent required to meet its obligations.

Article 8 Official communications

The circulation of publications and other information material, received or sent by the Organization in whatever form in the exercise of its official activities, shall not be restricted in any way.

Article 9 Privileges and immunities of the States representatives

1. The representatives of the States Parties to this Protocol shall enjoy, in the exercise of their functions and in the course of journeys to and from the place of meetings of the Organization, the following privileges and immunities:
 - a) immunity from personal arrest, detention and seizure of their personal effects;



- b) immunity from legal process, even after the termination of their mission, in respect of acts, including words spoken or written, done by them in the exercise of their functions; this immunity shall not apply, however, in the case of a motor vehicle offence committed by a representative of a State Party to this Protocol, nor in the case of damage caused by a motor vehicle belonging to or driven by her or him;
 - c) inviolability of all official documents in whatever form held;
 - d) the right to use codes and to receive documents and correspondence by courier or sealed luggage;
 - e) for them and their spouses, exemption from all measures restricting entry and aliens' registration formalities;
 - f) the same facilities concerning currency and exchange regulations as those granted to the representatives of foreign Governments on temporary official missions;
 - g) the same customs facilities as regards their personal luggage as those granted to diplomatic agents.
2. No State Party to this Protocol shall be obliged to accord the privileges and immunities set out in this Article to its own nationals or to persons who, at the moment of taking up their duties in that State Party, are permanent residents thereof.

Article 10 Privileges and immunities of the officials of the Organization

1. The officials of the Organization shall enjoy immunity, even after the termination of their functions, from legal process in respect of acts, including words spoken or written done by them in the exercise of their functions and within the limits of their duties. This immunity shall not apply, however, in the case of a motor vehicle offence committed by an official of the Organization nor in the case of damage caused by a motor vehicle belonging to or driven by her or him.



2. The officials of the Organization shall enjoy the following privileges:
- a) the right to import free of duty their furniture and personal effects at the time of taking up their appointment with the Organization in the State concerned and the right, on the termination of their functions in that State, to export free of duty their furniture and personal effects, subject, in both cases, to the conditions imposed by the laws and regulations of the State where the right is exercised;
 - b)
 - i) subject to the conditions and following the procedures laid down by the Council of the Organization, the officials and the Director-General of the Organization shall be subject to a tax, for the benefit of the Organization, on salaries and emoluments paid by the Organization. Such salaries and emoluments shall be exempt from national income tax;
 - ii) the States Parties to this Protocol shall not be obliged to exempt from income tax pensions or annuities paid by the Organization to its former officials and Directors-General in respect of their service with the Organization;
 - c) for themselves and the family members forming part of their household, the same exemption from immigration restrictions and aliens' registration formalities as are normally granted to officials of international organizations;
 - d) inviolability of all official documents, in whatever form held;
 - e) for themselves and the family members forming part of their household, the same repatriation facilities in time of international crisis as the members of diplomatic missions;
 - f) in respect of transfers of funds and currency exchange and customs facilities, the privileges generally granted to the officials of international organizations.



3. No State Party to this Protocol shall be obliged to accord the privileges and immunities referred to in paragraphs 2 a), c), e) and f) of this Article to its own nationals or to persons who, at the moment of taking up their duties in that State Party, are permanent residents thereof.

Article 11 Social security

The Organization and the officials employed by the Organization shall be exempt from all compulsory contributions to national social security schemes, on the understanding that such persons are provided with equivalent social protection coverage by the Organization.

Article 12 Privileges and immunities of the Director-General

1. In addition to the privileges and immunities provided for in Articles 10 and 11 of this Protocol, the Director-General shall enjoy throughout the duration of her or his functions the privileges and immunities granted by the Vienna Convention on Diplomatic Relations of 18 April 1961 to diplomatic agents of comparable rank.
2. No State Party to this Protocol shall be obliged to accord the privileges and immunities referred to in this Article to its own nationals or to persons who, at the moment of taking up their duties in that State Party, are permanent residents thereof.



Article 13 Object and limits of the immunities

1. The privileges and immunities provided for in Articles 9, 10 and 12 of this Protocol are granted solely to ensure the unimpeded functioning of the Organization and the complete independence of the persons to whom they are accorded. They are not granted for the personal benefit of the individuals concerned.
2. Such immunities may be waived :
 - a) in the case of the Director-General, by the Council of the Organization;
 - b) in the case of officials, by the Director-General or the person acting in her or his stead as provided in Article VI, paragraph 1 b), of the Convention;
 - c) in the case of State representatives, by the State Party concerned;

and there is a duty to do so in any particular case where they would impede the course of justice and can be waived without prejudice to the purpose for which they are accorded.

Article 14 Co-operation with the States Parties to this Protocol

The Organization shall co-operate with the competent authorities of the States Parties to this Protocol in order to facilitate the proper administration of justice, the observance of laws and regulations on police, public health, health and safety at work and on the environment, and to prevent any abuse of privileges, immunities and facilities provided for in this Protocol.



Article 15

Security and public order

1. The right of a State Party to this Protocol to take precautionary measures in the interest of its security shall not be prejudiced by any provision in this Protocol.
2. If a State Party to this Protocol considers it necessary to take measures for its security or for the maintenance of public order, it shall, except where this is not practicable, approach the Organization as rapidly as circumstances allow in order to determine, by mutual agreement, the measures necessary to protect the interests of the Organization.
3. The Organization shall co-operate with the Government of such State Party to this Protocol to avoid any prejudice to the security or public order of such State Party to this Protocol resulting from its activities.

Article 16

Disputes of a private nature

1. The Organization shall make provision for appropriate modes of settlement of:

- a) disputes arising from contracts to which the Organization is a party;

the Organization shall include, in all written contracts into which it enters, other than those referred to in paragraph 1 d) of this Article, an arbitration clause under which any disputes arising out of the interpretation or execution of the contract shall, at the request of either party, be submitted to arbitration or, if so agreed by the parties, to another appropriate mode of settlement;



- b) disputes arising out of damages caused by the Organization or involving any other non-contractual liability of the Organization;
- c) disputes involving an official of the Organization who enjoys immunity from legal process, if such immunity has not been waived in accordance with the provisions of Article 5 of this Protocol;
- d) disputes arising between the Organization and its officials;

the Organization shall submit all disputes arising from the application and interpretation of contracts concluded with officials of the Organization on the basis of the Staff Rules and Regulations of the Organization to the jurisdiction of the International Labour Organization Administrative Tribunal (ILOAT) or to any other appropriate international administrative tribunal to the jurisdiction of which the Organization is submitted following a decision by the Council.

- 2. For disputes for which no particular mode of settlement is specified in paragraph 1 of this Article, the Organization may resort to any mode of settlement it deems appropriate, in particular to arbitration or to referral to a national tribunal.
- 3. Any mode of settlement selected under this Article shall be based on the principle of due process of law, with a view to the timely, fair, impartial and binding settlement of the dispute.

Article 17

Disputes between States Parties to this Protocol

- 1. Any difference of opinion concerning the application or interpretation of this Protocol which is not settled amicably between the Parties may be submitted by either Party to an international Arbitration Tribunal, in accordance with Article 19 of this Protocol.



2. If a State Party to this Protocol intends to submit a dispute to arbitration, it shall notify the Director-General, who shall immediately inform each State Party to this Protocol of such notification.

Article 18 Disputes between States Parties to this Protocol and the Organization

1. Any difference of opinion between one or more States Parties to this Protocol and the Organization concerning the application or interpretation of this Protocol which is not settled amicably between the Parties (one or more State(s) Party(ies) to this Protocol constituting one Party to the dispute and the Organization constituting the other Party) may be submitted by either Party to an international Arbitration Tribunal, in accordance with Article 19 of this Protocol.
2. The Director-General shall immediately inform the other States Parties to this Protocol of the notification given by the Party applying for arbitration.

Article 19 International Arbitration Tribunal

1. The international Arbitration Tribunal referred to in Articles 17 and 18 of this Protocol ("the Tribunal") shall be governed by the provisions of this Article.
2. Each Party to the dispute shall appoint one member of the Tribunal. The members thus appointed shall jointly choose a third member, who shall be the Chairman of the Tribunal. In the event of disagreement between the members of the Tribunal on the choice of Chairman, the latter shall be appointed by the President of the International Court of Justice at the request of the members of the Tribunal.



3. If one of the Parties to the dispute fails to appoint a member of the Tribunal and has not taken steps to do so within two months following a request by the other Party, the other Party may request the President of the International Court of Justice to make the appointment.
4. The Tribunal shall determine its own procedure.
5. There shall be no right of appeal against the award of the Tribunal, which shall be final and binding on the Parties. In the event of a dispute concerning the import or scope of the award, it shall be incumbent upon the Tribunal to give an interpretation at the request of either Party.

Article 20 Implementation of the Protocol

The Organization may, if the Council of the Organization so decides, conclude additional Agreements with one or more States Parties to this Protocol in order to implement the provisions of this Protocol.

Article 21 Amendment Procedure

1. Amendments to this Protocol may be proposed by any State Party to the Convention and shall be communicated by the Director-General of the Organization to the other States Parties to this Protocol.
2. The Director-General shall convene a meeting of the States Parties to this Protocol. If the meeting adopts, by a two-thirds majority of the States Parties present and voting, the proposed text of the amendment, it shall be forwarded by the Director-General to States Parties to this Protocol for acceptance in accordance with their respective constitutional requirements.



3. Any such amendment shall come into force on the thirtieth day after all States Parties to this Protocol have notified the Director-General of their ratification, acceptance or approval thereof.

Article 22 Particular Agreements

1. The provisions of this Protocol shall not limit or prejudice the provisions of other international agreements concluded between the Organization and a State Party to this Protocol by reason of the location in the territory of that State Party of its headquarters, regional offices, laboratories or other installations. In case of conflict between the provisions of this Protocol and those of such an international agreement, the provisions of that international agreement shall prevail.
2. Nothing in this Protocol shall preclude States Parties to this Protocol from concluding other international agreements with the Organization confirming, supplementing, extending or amplifying the provisions of this Protocol.

Article 23 Signature, ratification and accession

1. This Protocol shall be open for signature from 19 December 2003 until 19 December 2004 by the States Parties to the Convention and by the States which have concluded a Co-operation or an Association Agreement with the Organization.
2. This Protocol shall be subject to ratification, acceptance or approval by signatory States. The instruments of ratification, acceptance or approval shall be deposited with the Director-General of the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO).



3. This Protocol shall remain open for accession by the States Parties to the Convention and by the States which have concluded a Co-operation or an Association Agreement with the Organization. The instruments of accession shall be deposited with the Director-General of the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO).

Article 24 Entry into force

1. This Protocol shall enter into force thirty days after the date on which the twelfth instrument of ratification, acceptance, approval or accession by a State Party to the Convention is deposited.
2. For each State ratifying, accepting, approving or acceding to this Protocol after its entry into force, this Protocol shall enter into force on the thirtieth day following the deposit with the Director-General of the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) of its instrument of ratification, acceptance, approval or accession.

Article 25 Notification

The Director-General of the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) shall notify all signatory and acceding States of this Protocol and the Director-General of the Organization of the deposit of each instrument of ratification, acceptance, approval or accession, of the entry into force of this Protocol, as well as of any notification of its denunciation.



Article 26 Registration

The Director-General of the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) shall, upon the entry into force of this Protocol, register it with the Secretariat of the United Nations in accordance with Article 102 of the Charter of the United Nations.

Article 27 Denunciation

Any State Party to this Protocol may, at any time, by written notification addressed to the Director-General of the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO), denounce this Protocol. The denunciation shall take effect on the date one year after the date of receipt of such notification, unless the notification specifies a later date.

IN WITNESS WHEREOF, the undersigned representatives, having been duly authorized thereto by their respective Governments, have signed this Protocol.

Done at Geneva, on 18 March 2004, in the English and French languages, both texts being equally authoritative and deposited in the archives of the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO), the Director-General of which shall transmit a certified copy to all signatory and acceding States.



For the Republic of Austria

.....

For the Kingdom of Belgium

.....

For the Republic of Bulgaria

.....

For the Czech Republic


.....

For the Kingdom of Denmark


Erzike Gode-Mugensen




For the Republic of Finland



For the Federal Republic of Germany



For the United Kingdom of Great Britain
and Northern Ireland




For the Hellenic Republic




For the Republic of Hungary



For the Italian Republic



For the Kingdom of the Netherlands



For the Kingdom of Norway


.....

For the Republic of Poland

.....




For the Portuguese Republic



For the Slovak Republic

.....

For the Kingdom of Spain




For the Kingdom of Sweden

.....



Certified Copy
Copie certifiée conforme

Paris, 26 JUIN 2004


Abdulqawi A. YUSUF

Legal Adviser
United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization

Conseiller juridique
de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture



Protocollo
sui
privilegi e le immunità
dell'Organizzazione europea
per la ricerca nucleare

2004



Preambolo

Gli Stati Parte del presente Protocollo,

Considerando la Convenzione per l'istituzione di un'Organizzazione Europea per la Ricerca Nucleare (CERN) ed il Protocollo Finanziario ad esso allegato, firmato il primo luglio 1953, entrato in vigore il 29 settembre 1954 ed emendato il 17 gennaio 1971;

Considerando che l'Organizzazione ha la sua sede a Ginevra, Svizzera, e che il suo status in Svizzera è definito dall'Accordo tra il Consiglio Federale Svizzero e l'Organizzazione, datato 11 giugno 1955;

Considerando che l'Organizzazione è anche istituita in Francia, dove il suo status è definito dall'Accordo tra il Governo della Repubblica Francese e l'Organizzazione, datato 13 settembre 1965, e modificato il 16 giugno 1972;

Considerando anche la Convenzione tra il Consiglio Federale della Confederazione Svizzera ed il Governo della Repubblica Francese, datato 13 settembre 1965, concernente l'estensione dell'area dell'Organizzazione per includere il territorio francese;

Considerando che le attività dell'Organizzazione si estendono sempre più nei territori di tutti gli Stati Parte della Convenzione, con conseguente incremento sostanziale nella mobilità delle persone e dei beni assegnati per l'uso dei programmi di ricerca;

Desiderando assicurare prestazioni efficienti da parte dell'Organizzazione per quanto riguarda le funzioni ad essa assegnate dalla Convenzione, in particolare l'Articolo II, che definisce la finalità dell'Organizzazione, e di garantirle un trattamento equo nel territorio di tutti gli Stati Parte della Convenzione;



Avendo risolto a questo fine, in conformità con l'Articolo IX della Convenzione, di concedere all'Organizzazione i privilegi e le immunità necessari per l'esercizio delle proprie attività ufficiali;

Si sono accordati come segue:

Articolo 1 Definizioni

Per il fine del presente Protocollo:

- a) la "Convenzione" si riferisce alla Convenzione per l'Istituzione di un'Organizzazione Europea per la Ricerca Nucleare ed il Protocollo Finanziario ad essa allegato, firmato il primo luglio 1953, entrato in vigore il 29 settembre 1954 ed emendato il 17 gennaio 1971;
- b) l' "Organizzazione" si riferisce all'Organizzazione Europea per la Ricerca Nucleare;
- c) "attività ufficiali" si riferiscono alle attività dell'Organizzazione definite nella Convenzione, in particolare il suo articolo II, incluse le attività di natura amministrativa;
- d) "Funzionari" si riferisce ai "membri del personale" come definito nelle norme e regolamenti concernenti i membri del personale dell'Organizzazione;
- e) "Accordo di Co-operazione" si riferisce all'accordo bilaterale, concluso tra l'Organizzazione ed uno Stato non Parte, o un istituto scientifico istituito nello Stato, che definisce le condizioni che governano la sua partecipazione nelle attività dell'Organizzazione;
- f) "Accordo di Associazione" si riferisce ad un accordo bilaterale, concluso tra l'Organizzazione ed uno Stato non eleggibile per diventare uno Stato Parte, che stabilisce una stretta associazione tra quello Stato e l'Organizzazione, per permettergli di partecipare più profondamente alle attività dell'Organizzazione.



Articolo 2

Personalità legale internazionale

1. L'Organizzazione avrà una personalità legale internazionale ed una capacità legale nei rispettivi territori degli Stati Parte del presente Protocollo.
2. L'Organizzazione avrà in particolare la capacità di contrarre, acquistare e disporre di proprietà mobiliare ed immobiliare e di partecipare in procedimenti legali.


Articolo 3

Inviolabilità del territorio, edifici e locali

1. Il territorio, gli edifici ed i locali dell'Organizzazione saranno inviolabili;
2. Nessun agente delle autorità pubbliche potrà entrare in essi senza l'espresso consenso del Direttore Generale o il suo rappresentante autorizzato;
3. Nel caso di fuoco, o altro disastro che richieda misure protettive urgenti, e nel caso in cui non fosse possibile ottenere l'espressa autorizzazione, l'autorizzazione del Direttore Generale può essere considerata come concessa.
4. L'Organizzazione non permetterà che i propri edifici o locali servano di rifugio a persone ricercate per commettere, cercare di commettere o aver commesso un reato od offesa per i quali sia stato emesso un ordine di arresto o deportazione, o a chi è stato condannato per un crimine o reato dalle autorità competenti.

Articolo 4

Inviolabilità di archivi e documenti

 Gli archivi dell'Organizzazione ed ogni tipo di documentazione da essa custodita o ad essa appartenente, in qualsiasi luogo e da chiunque custodita, sarà inviolabile.

Articolo 5
Immunità da procedimento legale e
da esecuzione

1. Nell'esercizio delle sue attività ufficiali, l'Organizzazione godrà di immunità da procedimenti legali, eccetto:
 - a) in casi particolari in cui il Consiglio dell'Organizzazione rinunci all'immunità;
 - b) nei casi di reclami da parte terza per danni avvenuti a seguito di incidente causato da un autoveicolo appartenente all'Organizzazione, o adoperato per conto di essa, o per rispettare una violazione di traffico automobilistico causato da detto autoveicolo;
 - c) per rispetto all'applicazione di un lodo arbitrale emesso secondo l'Articolo 16 o 18 del presente protocollo;
 - d) per rispetto ad un contro reclamo direttamente connesso ed introdotto nell'ambito procedurale di un reclamo avanzato dall'Organizzazione;

2. La proprietà ed i beni dell'Organizzazione, ovunque localizzati, godranno di immunità da qualsiasi forma di requisizione, confisca, espropriazione, sequestro e qualsiasi altra forma di pignoramento od interferenza sia per azione esecutiva, amministrativa, o giudiziaria, eccetto:
 - a) in casi particolari in cui il Consiglio dell'Organizzazione rinunci all'immunità;
 - b) in casi in cui vi è la necessità di rinunciarvi temporaneamente relativamente alla prevenzione o all'investigazione di incidenti connessi con autoveicoli appartenenti all'Organizzazione o adoperati per conto di essa;
 - c) nel caso di sequestro di salario, messo in atto a causa di debito da parte di un Funzionario dell'Organizzazione, a condizione che detto sequestro risulti da una decisione



finale ed operativa secondo norme e regolamenti in vigore nel territorio competente;

Articolo 6

Disposizioni fiscali e doganali

1. Nell'ambito delle proprie attività ufficiali, l'Organizzazione, i suoi beni ed i suoi redditi saranno esenti da tasse dirette.
2. Qualora, nell'esercizio delle proprie attività ufficiali, l'Organizzazione compia degli acquisti, o utilizzi, beni o servizi per un valore sostanziale, nel cui prezzo sono incluse tasse, doveri o altri oneri, misure appropriate verranno prese dallo Stato Parte del presente Protocollo, che ha imposto le tasse, doveri o altri oneri, per esonerare o rimborsare l'ammontare di dette tasse, doveri o altri oneri laddove siano identificabili.
3. L'importazione o esportazione da parte o per conto dell'Organizzazione di beni o materiali, nell'esercizio delle proprie attività ufficiali, saranno esenti da imposte di importazione o esportazione, di doveri ed altri oneri.
4. Nessuna esenzione o rimborso verranno concessi, per doveri, tasse o altri oneri di qualsiasi genere, che costituiscono solo remunerazioni per servizi resi.
5. Le disposizioni dei paragrafi 2 e 3 del presente Articolo non sono applicabili all'acquisto o utilizzo di beni o servizi, o l'importazione di beni intesi per uso personale dei Funzionari e del Direttore Generale dell'Organizzazione.
6. Beni e materiali di proprietà dell'Organizzazione che sono stati acquistati o importati conformemente alle disposizioni di cui al paragrafo 2 o 3 del presente Articolo, non verranno venduti o donati nel territorio dello Stato che ha concesso l'esenzione, eccetto secondo le condizioni previste dallo Stato medesimo.



Articolo 7

Libera disposizione di fondi

L'Organizzazione può liberamente ricevere, mantenere e trasferire qualsiasi forma di fondi, valute e liquidità; può liberamente disporre di essi per la sua attività ufficiale, e mantenere conti in qualsiasi valuta necessari per far fronte ai propri obblighi.

Articolo 8

Comunicazioni ufficiali

La circolazione di pubblicazioni e altro materiale informativo, ricevuto od inviato dall'Organizzazione, in qualsiasi forma e nell'esercizio delle proprie attività ufficiali, non verrà in alcun modo limitata.

Articolo 9

Privilegi ed immunità dei Rappresentanti di Stato

1. I Rappresentanti degli Stati aderenti al presente Protocollo godranno, nell'esercizio delle proprie funzioni e nel corso di viaggi verso e da luoghi ove si tengono riunioni dell'Organizzazione, dei seguenti privilegi ed immunità:
 - a) immunità da arresto personale, detenzione o sequestro di effetti personali;
 - b) immunità da procedimenti legali, anche dopo il termine della loro missione, con rispetto agli azioni, incluse parole dette o scritte, commesse da loro nell'esercizio delle loro funzioni; questa immunità non si applicherà, tuttavia, in casi di reati commessi con autoveicoli degli Stati Parte al presente Protocollo, né nel caso di danni causati da un autoveicolo di proprietà di, o guidato da, lei o lui;
 - c) inviolabilità di tutti i documenti ufficiali tenuti in qualsiasi forma;



- d) il diritto di utilizzare codici e di ricevere documenti e corrispondenza per corriere o bolletta sigillata;
 - e) per loro ed i propri coniugi, esenzione da tutte le misure limitative di ingresso e formalità di registro degli stranieri;
 - f) le stesse facilitazioni concernenti regolamenti di valuta e scambio concesse ai rappresentanti di Governi stranieri in missione ufficiale temporanea;
 - g) le stesse facilitazioni doganali concernenti il bagaglio personale concesse agli agenti diplomatici;
2. Nessun Stato Parte al presente Protocollo sarà obbligato di accordare i privilegi e le immunità previste in questo Articolo ai propri connazionali o a persone che, al momento di assumere le proprie funzioni in quello Stato Parte, vi siano residenti permanenti.

Articolo 10 Privilegi ed immunità dei Funzionari

1. I Funzionari dell'Organizzazione godranno di immunità, anche dopo il termine delle loro funzioni, da procedimenti legali rispetto ad azioni, incluse parole dette o scritte, compiute da loro nell'esercizio delle proprie funzioni ed entro i limiti dei loro doveri. Questa immunità non si applicherà, tuttavia, nel caso di reati commessi con autoveicoli da un Funzionario dell'Organizzazione, né nel caso di danni causati da un autoveicolo appartenente o guidato da lui.
2. I Funzionari dell'Organizzazione godranno dei seguenti privilegi:
- a) il diritto di importare franco dogana i propri mobili ed effetti personali al momento dell'assunzione del proprio incarico con l'Organizzazione nello Stato interessato, ed il diritto, al termine delle loro funzioni in quello Stato, di esportare franco dogana i propri mobili ed effetti personali, soggetti, in ambo i casi, alle condizioni imposte dalle leggi e regolamenti dello Stato ove il diritto viene esercitato;



- b)
- i) Conformemente alle circostanze e secondo le procedure previste dal Consiglio dell'Organizzazione, i Funzionari ed il Direttore Generale dell'Organizzazione saranno soggetti ad una tassazione, a beneficio dell'Organizzazione, su salari ed emolumenti erogati dall'Organizzazione. Detti salari ed emolumenti saranno esenti da tassa nazionale sul reddito;
 - ii) Gli Stati Parte del presente Protocollo non saranno obbligati di esentare da tassazione pensioni o vitalizi erogate dall'Organizzazione ai loro ex- Funzionari e Direttori Generali in virtù dei loro servizi presso l'Organizzazione;
- c) per loro stessi, le proprie famiglie ed i membri facenti parte del nucleo familiare, la stessa esenzione da restrizioni immigratorie e formalità di registro degli stranieri normalmente concessa ai Funzionari delle Organizzazioni internazionali;
- d) inviolabilità di tutti i documenti ufficiali, in qualsiasi forma mantenuti;
- e) per loro stessi ed i membri delle proprie famiglie facenti parte del nucleo familiare, le stesse facilitazioni di rimpatrio in tempi di crisi internazionale, concessi ai membri delle Missioni Diplomatiche;
- f) rispetto a trasferimenti di fondi, cambio di valuta e facilitazioni doganali, i privilegi generalmente concessi ai Funzionari di Organizzazioni internazionali.
- 3 Nessun Stato Parte del presente Protocollo sarà obbligato di accordare i privilegi ed immunità di cui ai paragrafi 2 a), c), e) ed f) del presente Articolo ai propri connazionali o persone che, al momento di assumere le proprie funzioni in quello Stato Parte, vi risiedano permanentemente,



Articolo 11 Previdenza Sociale

L'Organizzazione ed i Funzionari impiegati dall'Organizzazione saranno esentati da qualsiasi contributo obbligatorio agli schemi di previdenza sociale nazionale, con l'intesa che agli stessi sia fornita una copertura protettiva equivalente, da parte dell'Organizzazione.

Articolo 12 Privilegi ed immunità del Direttore Generale

1. In aggiunta ai privilegi ed immunità previsti negli Articoli 10 ed 11 del Presente Protocollo, il Direttore Generale godrà, durante tutto il periodo delle sue funzioni, dei privilegi ed immunità concessi dalla Convenzione di Vienna sulle Relazioni Diplomatiche del 18 Aprile 1961, agli agenti diplomatici di rango equivalente.
2. Nessuno Stato Parte del Presente Protocollo sarà obbligato di accordare privilegi ed immunità previsti nel presente Articolo ai suoi connazionali o persone che, al momento di assumere le proprie funzioni in quello Stato Parte, vi risiedano permanentemente.

Articolo 13 Oggetti e limiti delle immunità

1. I privilegi e le immunità previste negli Articoli 9, 10 e 12 del presente Protocollo, sono concessi solo per assicurare il funzionamento senza impedimenti dell'Organizzazione e la completa indipendenza delle persone a cui vengono accordati. Essi non sono accordati per il beneficio personale dell'individuo interessato.
3. Dette immunità possono essere revocate:
 - a) nel caso del Direttore Generale, dal Consiglio dell'organizzazione;
 - b) nel caso di Funzionari, dal Direttore Generale o persona che agisce in sue veci, come previsto dall'Articolo VI, paragrafo 1 b), della Convenzione;



- c) Nel caso di Rappresentanti di Stato, dallo Stato Parte interessato;

e vi è un obbligo a farlo in qualsiasi caso in cui esse procurassero un impedimento al corso della giustizia e possono essere revocate senza pregiudizio allo scopo per il quale sono concesse.

Articolo 14.

Co-operazione con gli Stati Parte al presente protocollo

L'Organizzazione coopererà con le competenti autorità degli Stati Parte del presente Protocollo, per facilitare l'adeguata amministrazione della giustizia, l'osservanza delle leggi e dei regolamenti su polizia, salute pubblica, salute e sicurezza sul lavoro e sull'ambiente, e per prevenire qualsiasi abuso di privilegi, immunità e facilitazioni previsti nel presente Protocollo.

Articolo 15

Sicurezza ed ordine pubblico

1. Il diritto di uno Stato Parte del presente Protocollo di intraprendere misure cautelari nell'interesse della propria sicurezza non sarà pregiudicata da nessun provvedimento in questo Protocollo.
2. Qualora uno Stato Parte del presente Protocollo considerasse necessario intraprendere misure per la propria sicurezza o per il mantenimento dell'ordine pubblico, esso contatterà, eccetto ove ciò non fosse praticabile, l'Organizzazione il più rapidamente possibile, al fine di determinare, con mutuo consenso, le misure necessarie per la protezione degli interessi dell'Organizzazione.
3. L'Organizzazione coopererà con il Governo di detto Stato Parte del presente Protocollo al fine di evitare ogni pregiudizio alla sicurezza o ordine pubblico dello Stato Parte stesso, derivante dalle proprie attività.



Articolo 16 Dispute di natura privata

1. L'Organizzazione prenderà disposizioni per appropriate modalità di accordo dei:

- a) contenziosi emergenti da contratti a cui fa parte l'Organizzazione;

l'Organizzazione includerà in ogni contratto scritto intrapreso, diverso da quelli citati nel paragrafo 1 d) del presente Articolo, una clausola di arbitrato secondo la quale ogni contenzioso emerso da interpretazione o esecuzione del contratto, sarà, a richiesta dell'una o dell'altra parte, sottoposto ad arbitrato o, qualora concordato dalle parti, ad un altro appropriato modo di accordo;

- b) contenziosi emersi da danni causati dall'Organizzazione o che coinvolgano qualsiasi altra responsabilità non contrattuale dell'Organizzazione;

- c) contenziosi che coinvolgono un Funzionario dell'Organizzazione che gode di immunità da procedimenti legali, se detta immunità non è stata revocata in conformità con le disposizioni dell'Articolo 5 del presente Protocollo;

- d) contenziosi emersi tra l'Organizzazione ed i propri Funzionari;

l'Organizzazione sottoporrà ogni contenzioso emerso dall'applicazione ed interpretazione di contratti conclusi con Funzionari dell'Organizzazione sulla base delle Norme e Regolamenti del Personale dell'Organizzazione, alla giurisdizione dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro, Tribunale Amministrativo (ILOAT) o a qualsiasi altro tribunale amministrativo internazionale appropriato alla giurisdizione a cui l'Organizzazione è sottoposta a seguito della decisione del Consiglio.

2. Per contenziosi per cui non sono stati specificati modalità di accordo particolari nel paragrafo 1 del presente Articolo, l'Organizzazione potrà adottare qualsiasi modo di accordo che riterrà appropriato, in particolare per arbitrati, o rivolgersi a tribunali nazionali.



3. Qualsiasi modo di accordo scelto in conformità con il presente Articolo, sarà basato sul principio di un regolare processo di legge, con la finalità di una tempestiva, equa, imparziale e vincolante risoluzione del contenzioso.

Articolo 17

Contenziosi tra Stati Parte del presente Protocollo

1. Qualsiasi differenza di opinione concernente l'applicazione o l'interpretazione del presente Protocollo che non viene risolta amichevolmente tra le Parti, può essere sottoposta da una o dall'altra Parte, ad un Tribunale internazionale di arbitrato, conformemente all'Articolo 19 del presente Protocollo.
2. Qualora uno Stato Parte del presente Protocollo intendesse presentare un contenzioso ad un arbitrato, esso notificherà il Direttore Generale, il quale informerà immediatamente ogni Stato Parte del presente Protocollo di detta notifica.

Articolo 18

Contenziosi tra Stati Parte del presente Protocollo e l'Organizzazione

1. Qualsiasi differenza di opinione tra uno o più Stati Parte del presente Protocollo e l'Organizzazione per quanto riguarda l'applicazione o l'interpretazione del presente Protocollo su cui non vi è accordo amichevole tra le parti (uno o più Stati Parte del presente Protocollo che costituisce una parte del contenzioso, e l'Organizzazione che costituisce l'altra parte) può essere presentato, da una o l'altra parte, ad una Corte Internazionale di Arbitrato, conformemente all'Articolo 19 del presente Protocollo.
3. Il Direttore Generale informerà immediatamente gli altri Stati Parte del presente Protocollo della notifica data dalla parte che richiede l'applicazione dell'arbitrato.



Articolo 19 Corte Internazionale di Arbitrato

1. La Corte Internazionale di Arbitrato menzionata negli Articoli 17 e 18 del presente Protocollo ("la Corte") sarà governata dalle disposizioni del presente Articolo.
2. Ognuna delle parti del contenzioso nominerà un membro della Corte. I membri così nominati sceglieranno congiuntamente un terzo membro, che sarà il Presidente della Corte. Nell'eventualità di disaccordo tra i membri della Corte sulla scelta del Presidente, quest'ultimo sarà nominato dal Presidente della Corte Internazionale di Giustizia, a richiesta dei membri della Corte.
3. Qualora una delle parti del contenzioso non riuscisse a nominare un membro della Corte e non avesse preso misure per riuscirci entro due mesi successivi alla richiesta dell'altra parte, l'altra parte può chiedere al Presidente della Corte Internazionale di Giustizia di eseguire la nomina.
4. La Corte determinerà la propria procedura.
5. Non vi sarà il diritto di appello contro la decisione della Corte, che sarà pertanto finale e vincolante alle due parti. Nell'eventualità di un contenzioso concernente l'importo o la portata della decisione, spetterà alla Corte di dare una interpretazione su richiesta di una parte o dell'altra.

Articolo 20 Esecuzione del Protocollo

L'organizzazione potrà, qualora il Consiglio dell'Organizzazione lo decida, concludere Accordi aggiuntivi con uno più Stati Parte del presente Protocollo, al fine di eseguire le disposizioni del presente Protocollo.

Articolo 21 Procedure di Emendamenti

1. Emendamenti al presente Protocollo possono essere proposti da qualsiasi Stato Parte alla Convenzione e sarà comunicata dal



Direttore Generale dell'Organizzazione agli altri Stati Parte del presente Protocollo.

2. Il Direttore Generale convocherà una riunione degli Stati Parte del presente Protocollo. Se alla riunione si adottasse, con una maggioranza di due terzi degli Stati Parte, presenti e votanti, il testo della proposta di emendamento, esso verrà trasmesso dal Direttore Generale agli Stati Parte del presente Protocollo per la loro accettazione, conformemente ai rispettivi requisiti costituzionali.
3. Qualsiasi emendamento entrerà in vigore il trentesimo giorno successivo alla notifica di tutti gli Stati Parte del presente Protocollo, al Direttore Generale dell'avvenuta ratifica, accettazione o approvazione dello stesso.
- 4.

Articolo 22

Accordi particolari

1. Le disposizioni del presente Protocollo non limiteranno o pregiudicheranno le disposizioni di altri accordi internazionali conclusi tra l'Organizzazione e uno Stato Parte al presente Protocollo in ragione della situazione nel territorio di quello Stato Parte, delle sue sedi generali, dei suoi uffici regionali, laboratori o altre installazioni. Nel caso di conflitto tra le disposizioni del presente Protocollo e quelle di un tale accordo internazionale, le disposizioni di quell'accordo internazionale prevarranno.
2. Nulla in questo Protocollo precluderà Stati Parte del presente Protocollo dal concludere altri accordi internazionali, e l'Organizzazione confermerà, completerà, estenderà o amplificherà le disposizioni del presente Protocollo.

Articolo 23

Firma, ratifica ed accessione

1. Il presente Protocollo sarà disponibile per la firma dal 19 dicembre 2003 fino al 19 dicembre 2004 dagli Stati Parte della Convenzione e dai Stati che hanno concluso una Co-operazione o un Accordo di Associazione con l'Organizzazione.



2. Il presente protocollo sarà soggetto a ratifica, accettazione o approvazione dagli Stati firmatari. Gli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione verranno depositati presso il Direttore Generale dell'Organizzazione per l'Educazione, la Scienza e la Cultura delle Nazioni Unite (UNESCO).
3. Il presente protocollo rimarrà aperto per l'adesione degli Stati Parte alla Convenzione e degli Stati che hanno concluso una Cooperazione od un Accordo di Associazione con l'Organizzazione. Gli strumenti di adesione verranno depositati presso il Direttore Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura (UNESCO).

Articolo 24 Entrata in vigore

1. Il presente Protocollo entrerà in vigore trenta giorni dopo la data in cui il dodicesimo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione da parte di uno Stato Parte alla Convenzione, è stato depositato.
2. Per ogni stato che ratifica, accetta, approva o aderisce al presente Protocollo dopo la sua entrata in vigore, il presente Protocollo entrerà in vigore nel trentesimo giorno successivo al deposito, presso il Direttore Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura (UNESCO), dello strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione.

Articolo 25 Notifica

Il Direttore Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura (UNESCO) notificherà tutti i firmatari ed i Stati aderenti al presente Protocollo ed il Direttore Generale dell'Organizzazione del deposito di ogni strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, dell'entrata in vigore del presente Protocollo, come pure di ogni altra notifica di denuncia.



Articolo 26 Registrazione

Il Direttore Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura (UNESCO), all'entrata in vigore del presente Protocollo, lo registrerà presso il Segretariato delle Nazioni Unite, conformemente all'articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite.

Articolo 27 Denuncia

Ogni Stato Parte del presente Protocollo, potrà in ogni momento, tramite notifica scritta, indirizzata al Direttore Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura (UNESCO), denunciare il presente Protocollo. La denuncia avrà effetto un anno dopo la data di ricezione della notifica di detta denuncia, a meno che la notifica non specifichi una data successiva.

IN TESTIMONIANZA DI CHE, i sottoscritti rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Protocollo.

Fatto a Ginevra, il 18 marzo 2004, nelle lingue inglese e francese, essendone entrambi i testi equamente autorevoli e depositati negli archivi dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura (UNESCO), il cui Direttore Generale trasmetterà una copia autenticata a tutti i firmatari e Stati aderenti.

Per la Repubblica di Austria

Per il Regno di Belgio



Per la Repubblica di Bulgaria

.....

Per la Repubblica Ceca

.....

Per il regno di Danimarca

...firmato.....

Per la Repubblica di Finlandia

...firmato.....

Per la Repubblica Federale di Germania.

...firmato.....

Per il Regno Unito di Gran Bretagna

...firmato.....

Per la Repubblica Ellenica

firmato.....

Per la Repubblica di Ungheria

.....

Per la Repubblica Italiana

firmato.....

Per il Regno dei Paesi Bassi

firmato.....

Per il Regno di Norvegia

.....

Per la Repubblica Polacca

.....

Per la Repubblica Portoghese

firmato.....

Per la Repubblica Slovacca.

.....



Per il Regno di Spagna
firmato,.....

Per il Regno di Svezia
.....

Firmato : Abdulqawi A. Yusuf

Copia conforme

Parigi, 24 giugno 2004-10-19

Consulente Legale
Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la
Cultura

Consigliere Giuridico
dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la
Cultura



€ 1,00



15PDL0022530